

## **REGOLAMENTO INTERNO**

del

### **CORPO MUSICALE “CITTÀ DI TRENTO” A.P.S. IN ACCORDO CON LO STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE APPROVATO DALL ‘ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEI SOCI IN DATA 27 GENNAIO 2023**

ART. 1 - Con l’adeguamento del nuovo Statuto di Associazione di Promozione Sociale (APS) approvato dall’assemblea straordinaria del 27/01/2023 e ai sensi dell’art.14 c.1, lettera g) dello stesso, il Corpo Musicale “Città di Trento” ha ritenuto opportuno adottare il presente Regolamento attuativo interno per disciplinare l’organizzazione interna dell’associazione e quanto non espressamente specificato nello Statuto; il contenuto di tale Regolamento deve pertanto risultare concorde con quanto prescritto dallo Statuto.

#### **CORSI ALLIEVI BANDISTI**

ART. 2 - Per l’istruzione teorico-pratica di nuovi allievi la società si avvale:

- a) dei corsi di orientamento musicale istituiti/attivati dalla Federazione dei Corpi Bandistici della Provincia di Trento;
- b) dei corsi per strumentisti istituiti/attivati dalla Federazione dei Corpi Bandistici della Provincia di Trento;
- c) qualora i sopracitati corsi, per qualsiasi motivo venissero a mancare, il Direttivo, a seconda delle necessità e compatibilmente con le disponibilità finanziarie, dovrà provvedere alla istituzione/attivazione di altri corsi in sostituzione dei precedenti.

Alla chiusura di ogni corso saranno istituiti degli esami, ai quali vi prenderanno parte, quali osservatori, il Maestro ed il Presidente o loro delegati; gli stessi, unitamente agli insegnanti, dovranno poi farne relazione alla Direzione per l’accettazione nell’organico della banda.

ART. 3 - Gli allievi bandisti iscritti ai corsi di formazione musicale e di strumento sono associati al Corpo Musicale stesso e alla Federazione dei Corpi Bandistici della Provincia di Trento. Diverranno parte integrante della formazione principale gli allievi che, dopo aver frequentato con profitto i corsi musicali di cui al precedente art. 2 ed essere stati dichiarati idonei dagli insegnanti, superano l’esame di entrata in banda. In caso di cambio di strumento da parte di un bandista è necessario che lo stesso frequenti o abbia frequentato un corso di formazione adeguato; lo stesso potrà suonare in banda col nuovo strumento previo accertamento del grado di preparazione da parte del Maestro.

#### **SOCI BENEMERITI**

ART. 4 - L’Associazione di Promozione Sociale Corpo Musicale “Città di Trento”, accanto ai Soci Bandisti, Onorari e Sostenitori previsti dallo Statuto vigente, riconosce le figure dei Benemeriti con riferimento a persone che si sono particolarmente distinte per anzianità di servizio in banda; se si verificano le condizioni, il Corpo Musicale può nominare il Presidente Onorario e il Maestro Onorario.

ART. 5 - Per Benemeriti si intendono i bandisti che raggiungono il traguardo dei 20 anni di servizio all’interno del Corpo Musicale. I Benemeriti che continuano l’attività di bandisti, conservano ogni diritto come Socio Bandista. Una volta che il Socio Bandista e Benemerito

cessa la propria attività bandistica, conserva il titolo di Benemerito del Corpo Musicale Città di Trento e, a discrezione del Consiglio Direttivo, può essere qualificato formalmente come Socio Onorario (mantenendo i privilegi da socio previsti dallo statuto vigente).

### **ALTRE SPECIFICHE SUI SOCI BANDISTI**

ART. 6 - L'anzianità di servizio viene calcolata dal momento dell'acquisizione dello status di Socio Bandista e cioè a partire dall'inizio di frequentazione dei corsi ossia dal momento di ingresso in banda, ossia: farà fede l'apposito Libro Soci. Ai bandisti che raggiungono i 20 anni di attività il Corpo Musicale attesterà lo status di Benemerito del Corpo Musicale "Città di Trento".

ART. 7 - In caso di ritiro dal sodalizio, il Socio Bandista è invitato a darne comunicazione tempestiva al Direttivo e comunque almeno 30 (trenta) giorni prima della data di cessazione dell'attività. Tale preavviso, seppur non previsto dal vigente Statuto, è da ritenersi come buona prassi e cortesia nei confronti dell'organizzazione dell'attività artistica e musicale.

ART. 8 — Qualora il Socio Bandista dovesse assentarsi dall'attività bandistica per un periodo prolungato di tempo, sarà tenuto a darne avviso alla Direzione o, almeno, al Presidente e al Maestro. In caso di assenza temporanea tale Socio conserverà tutti i diritti di Socio Attivo.

ART. 9 - Nell'occasione delle nozze i Soci Bandisti godranno il diritto di essere festeggiati con l'intervento dell'intero corpo musicale, il quale, dopo la consegna della dedica di occasione, darà una piccola produzione ad omaggio ed onore degli sposi.

ART. 10 - In occasione del decesso di Soci Bandisti, Presidente in carica, Maestro in carica, di ex Maestri ed ex Presidenti la Banda al completo presenzierà al funerale; quindi, sentiti i familiari, eseguirà, in chiesa o sul cimitero, un brano adatto alla circostanza. In occasione del decesso di Onorari e Benemeriti la Banda parteciperà con una sua rappresentanza, in divisa e con bandiera, ai rispettivi funerali.

### **PROVE DI BANDA**

ART. 11 - L'esperienza maturata in decenni di attività suggerisce che il Corpo Musicale, per potersi preparare al meglio, svolga regolarmente una prova in settimana, fatta salva la possibilità da parte del maestro, in accordo col Direttivo, di effettuare al bisogno una prova aggiuntiva o di non svolgere le prove nei casi di concessione di un periodo di riposo dopo un concerto o dopo una serie di concerti, oppure in occasione di festività, concomitanze con altri eventi importanti o altro giustificato motivo.

Il giorno stabilito per effettuare la prova è il mercoledì, di norma dalle ore 20.30 alle ore 22.30, con facoltà, in caso di necessità, di spostarle ad altro giorno della settimana con diverso orario. Può essere utile stilare, da parte del maestro, un calendario prove (d'insieme e per sezioni), al fine di permettere a tutti i bandisti effettivi di potersi organizzare al meglio. Per una questione di rispetto verso il Maestro-Direttore e verso gli altri bandisti, durante le prove musicali e durante le esibizioni ufficiali (concerti, ecc.) è vietato l'uso del telefono cellulare/smartphone, tablet e similari, fatti salvi i casi in cui sussistano giustificate motivazioni (ragioni familiari, motivi di lavoro — es: reperibilità - motivi legati all'attività della Banda e al perseguimento degli scopi sociali).

## **MUSICA IN MOVIMENTO**

ART. 12 - Il Corpo Musicale ha facoltà di dotarsi della figura di mazziere quale direttore dell'esecuzione durante le esibizioni in movimento quali sfilate e processioni.

ART. 13 - È fatto obbligo al mazziere o, in sua assenza, al Maestro-Direttore di disporre la formazione da sfilata e gestire l'intero Corpo quando si esegue musica in movimento. Allo stesso modo è fatto obbligo al mazziere, o chi per esso, curare le eventuali prove di sfilata.

ART. 14 - Su delega del Direttivo, può essere dato in carico al mazziere il compito di coordinare in ogni suo aspetto il gruppo formato dalle vallette e dal portabandiera. Sarà cura del mazziere, sentito il Direttivo, impartire le istruzioni per il corretto posizionamento di vallette e portabandiera e per il reperimento, la cura e il trasporto di eventuali accessori utili ad impreziosire l'immagine del Corpo Musicale.

## **CORRETTO UTILIZZO DELLA DIVISA**

ART. 15 - I bandisti sono tenuti a rispettare le regole per un corretto utilizzo della divisa in dotazione. La divisa predisposta e realizzata dal Corpo Musicale "Città di Trento" APS viene consegnata ad ogni strumentista, alle vallette, al mazziere, al portabandiera, al presentatore e al maestro, ed è composta dai seguenti capi di abbigliamento (e altri accessori):

DIVISA MASCHILE: giacca, gilet, pantaloni, cravatta, cappello, cintura.

DIVISA FEMMINILE: giacchino, gilet/corpetto, gonna, cravattino.

ART. 16 - In sfilata e in processione va portato sempre il cappello. Quando il calendario prevede unicamente un concerto, salvo diversa disposizione, il cappello non serve (per portabandiera: cappello sempre). In chiesa il cappello va tenuto in testa in quanto elemento della divisa.

ART. 17 - A casa il cappello va conservato in maniera consona affinché non perda la sua forma così come da consegna.

ART. 18 - Con la divisa gli uomini devono indossare dei calzini neri lunghi e scarpe nere eleganti stringate; le donne calze di colore nero e scarpe nere basse eleganti.

Come già accaduto in passato, in caso di uscite invernali in particolari condizioni climatiche e stradali (es: freddo e neve) il direttivo si riserva di concedere l'uso di stivali neri per le donne e di guanti neri per chi ne avesse necessità.

ART. 19 - Ogni bandista si impegna a conservare la divisa con ogni cura, assumendo in proprio le eventuali spese di riparazione derivanti da incuria, trascuratezza o comunque cattiva manutenzione.

Per una migliore conservazione, la divisa non deve assolutamente essere esposta al sole o alla luce della luna per un periodo prolungato di tempo. Ogni qualvolta se ne presenti la necessità, e comunque almeno una volta all'anno, la divisa deve essere lavata a secco in lavanderia, a cura e a spese del singolo bandista. Per eventuali esigenze di cambio di taglia della divisa o di singoli capi della stessa, rivolgersi ai responsabili divise all'uopo nominati o comunque al direttivo. Rimane in carico al Corpo Musicale Città di Trento la spesa per l'acquisto di nuove divise a totale copertura dell'organico e le spese di riparazione derivanti da incidenti non imputabili al singolo bandista.

ART. 20 - Durante le trasferte, la divisa, se non è indossata alla partenza, deve essere trasportata in apposite sacche o borse porta-vestito.

ART. 21 - Spille: sulla divisa della banda è ammessa l'applicazione unicamente di spille inerenti l'attività bandistica (es: spille anzianità bandistica, medaglie certificanti il livello musicale raggiunto) e relative ai seguenti enti che sostengono l'attività della banda: Comune di Trento, Provincia di Trento, BIM Adige, Cassa Rurale, Federazione Corpi Bandistici ed eventualmente Regione Trentino — Alto Adige / Südtirol. Unica eventuale eccezione: la spilla relativa al proprio strumento musicale. Non si accettano spille di altro genere.

ART. 22 - Durante le sfilate o le processioni sono da evitare occhiali da sole eccessivamente grandi e vistosi, dato che stonano con la divisa: esistono occhiali da sole normali che svolgono benissimo la loro funzione protettiva.

ART. 23 - Allorquando è richiesto di presentarsi in divisa, e in modo particolare durante le esibizioni in pubblico (concerti, sfilate e processioni), il bandista deve indossare in modo corretto ed uniforme tutti i capi sopra elencati. In particolare sono da evitare: maniche della camicia avvolte/accorciate (devono rimanere lunghe e allacciate); cravatta e colletto scomposti (devono essere in ordine); cappello indossato in malo modo (la base del cappello dev'essere sempre perpendicolare al corpo).

ART. 24 - Per eventuali dubbi su come indossare la divisa rivolgersi ai responsabili divise o, se non individuati, ai membri del direttivo, i quali sono autorizzati a far osservare e far rispettare le modalità di corretto utilizzo del costume stesso.

ART. 25 - Il presente regolamento viene consegnato ad ogni bandista (sia socio che esterno) al momento dell'affidamento della divisa, previa registrazione su apposito elenco a cura del Direttivo.

ART. 26 - Le note relative all'uso della divisa che precedono hanno lo scopo di sensibilizzare ciascun bandista al costante rispetto del costume assegnatogli, affinché si presenti al pubblico sempre in ordine, per il buon nome e la migliore figura d'insieme dell'intero Corpo Musicale. Solo con l'impegno di ogni singolo componente ad osservare queste semplici regole di corretto utilizzo della divisa, infatti, il risultato generale sarà positivo e decoroso e le divise potranno durare a lungo anche a beneficio di altri futuri bandisti. Va ricordato in particolare che dietro al costume indossato c'è un lavoro notevole (durato nel complesso più di un anno) e che il tutto è stato finanziato in gran parte con contributi pubblici. Questo è un invito ad avere il massimo rispetto e a prendersi cura della divisa del Corpo Musicale come ci si prende cura del proprio strumento.

### **USO DELLA SEDE SOCIALE**

ART. 27 - Il Corpo Musicale "Città di Trento" ha la propria sede al terzo piano dell'edificio sito in viale degli Olmi 26 in Trento. I locali, come pure l'intero stabile, sono di proprietà del Comune di Trento.

Il Corpo Musicale "Città di Trento" utilizza i seguenti locali e vani: - sala prove al 3° piano (con accesso anche mediante ascensore) - ripostiglio a fianco all'ascensore - sala direzione — archivio - bagno con accesso da disimpegno condiviso con altre associazioni.

ART. 28 - Hanno diritto ad avere in consegna le chiavi di ingresso all'edificio e alla sala prove le seguenti categorie di soggetti: - Presidente e Maestro - membri del Consiglio Direttivo - percussionisti - su richiesta i bandisti con strumenti ingombranti (basso tuba, sax baritono) - insegnanti dei corsi allievi - l'incaricata/o delle pulizie - bandisti che ne abbiano bisogno per motivi di studio del proprio strumento.

Hanno diritto ad avere in consegna le chiavi di ingresso alla sala direzione-archivio esclusivamente le seguenti categorie di soggetti: - Presidente e Maestro - membri del Consiglio Direttivo.

Relativamente ai possessori delle chiavi occorre tenere un registro da mantenere aggiornato.

In caso di dimissioni dalla Banda da parte di Soci in possesso delle chiavi, essi dovranno prontamente restituirle al presidente, firmando la riconsegna sul registro di cui sopra.

ART. 29 - Il consiglio direttivo può nominare un responsabile sede, che ha il compito di curare: il monitoraggio di eventuali disfunzioni o malfunzionamenti ad apparecchi o attrezzatura, le piccole e ordinarie manutenzioni. Parimenti è facoltà del consiglio direttivo nominare un responsabile per la cura e la gestione del bar interno.

ART. 30 - La sala prove è utilizzabile anche da singoli bandisti o gruppi di bandisti per motivi musicali. L'utilizzo della sala prove da parte di soggetti terzi o comunque non associati non è consentita, salvo diversa decisione motivata da parte del Consiglio Direttivo. In ogni caso ogni richiesta è strettamente vincolata all'attività del Corpo Musicale Città di Trento: le assemblee dei Soci, le prove d'assieme o per sezioni, le lezioni dei corsi banda e le riunioni del Direttivo dovranno avere sempre la precedenza su qualsiasi altro utilizzo.

La sala prove può essere richiesta verbalmente al Presidente o al Consiglio Direttivo del Corpo Musicale, che la concederanno dopo aver verificato l'effettiva disponibilità della stessa e essersi sincerati della validità dei motivi di utilizzo. È facoltà del Consiglio Direttivo prevedere la corresponsione di una cauzione a titolo di garanzia per eventuali danni arrecati agli ambienti e ai beni mobili. Chiunque utilizzi i locali della sede sociale del Corpo Musicale Città di Trento è tenuto al massimo rispetto degli arredi e dell'attrezzatura (strumenti, apparecchi elettronici, quadri, ecc.) in essi custoditi e, nel limite del possibile, al mantenimento costante dell'ordine.

## **NORME DISCIPLINARI**

ART. 31 - Ogni Socio, tanto come individuo che quale membro della società, deve mantenere una condotta incensurabile sotto ogni riguardo.

ART. 32 - I membri del Direttivo per primi dovranno dare il buon esempio della rigorosa osservanza delle disposizioni statutarie. Verificandosi delle trasgressioni e delle inosservanze, potranno essere dall'assemblea destituiti dalla carica e chiamati responsabili per eventuali danni cagionati alla società.

ART. 33 - I Soci Bandisti devono presentarsi con la massima puntualità nel luogo e nell'ora fissata per le prove e per le esecuzioni (in occasioni dei concerti, solitamente, il ritrovo è fissato per almeno un'ora prima dell'inizio esibizione; in caso di trasferte il ritrovo viene fissato in base alla lunghezza del tragitto e all'orario del concerto, in maniera da essere sul luogo dell'esibizione almeno un'ora prima della stessa). I bandisti dovranno prestare la massima attenzione per apprendere ed eseguire la loro parte, seguendo senza

contestazioni ed in silenzio l'istruzione e l'ordine disposto dal Direttore, I Soci devono essere persuasi della essenziale importanza della frequenza alle prove e delle deleterie conseguenze che la trascuranza alle prove porterebbero all'intero Corpo Musicale.

ART. 34 - La Società deve poter contare sul leale buon senso ed amor proprio dei Soci Bandisti per l'osservanza di una volontaria disciplina, nelle prove, negli esercizi, e nelle produzioni, senza mettere il Direttivo nella necessità di prendere spiacevoli provvedimenti. In caso contrario si applicherà quanto previsto dallo Statuto vigente.

ART. 35 - Per assicurare l'ordine nella società è indispensabile che i rapporti nella vita sociale rivestano i caratteri della massima correttezza e cordialità tra i Soci, evitando in via assoluta questioni o movimenti di parte. È naturale e doveroso il senso di rispetto e di comprensione fra tutti i Soci in modo che tutto sia improntato ad un alto senso di amicizia.

ART. 36 - Quando il Corpo Musicale deve per qualsiasi ragione uscire in forma ufficiale, ogni Socio Bandista dovrà presentarsi puntualmente nella sede sociale o nel luogo di ritrovo stabilito, con la divisa (salvo diversa disposizione).

ART. 37 - La assenza dalle prove, lezioni, produzioni, ecc., dovrà sempre essere giustificata da motivi plausibili, esclusi quelli generici, e dovrà essere notificata previamente al maestro o al presidente o a un membro della direzione oppure al responsabile della propria sezione (se nominati).

ART. 38 - Ogni membro del Direttivo è tenuto a curare il buon andamento della Società anche nei riguardi dell'ordine, con l'obbligo di denunciare al Presidente per ulteriori opportuni provvedimenti, ogni deviazione dalla disciplina sia da parte dei singoli Soci, che di gruppi degli stessi, facendo osservazioni o rimarchi sull'andamento generale.

ART. 39 - Al fine di raggiungere gli scopi cui tende la Società e assolvere in pieno i compiti previsti dal presente Regolamento, nonché dallo Statuto Sociale, è richiesto che ogni singolo Socio tenga sempre in debita considerazione la propria appartenenza al Corpo Musicale. Il Direttivo si riserva di valutare il da farsi in caso di reiterata inadempienza dei Soci al presente articolo.

#### **DISPOSIZIONI VARIE**

ART. 40 - Tutti i Soci dovranno impegnarsi ad osservare integralmente le disposizioni dello Statuto e del presente Regolamento.

ART. 41 - Siccome la Banda per poter vivere e prosperare, in mancanza di mezzi propri, abbisogna dell'apporto finanziario e di altre concessioni da parte del Comune di Trento, con ciò la Società si impegna a tenere in adeguata considerazione le proposte che dovessero pervenire dal Comune, oltre alle produzioni all'aperto o in sala, anche per le prestazioni in tutte le occasioni di ricorrenze ed altre, che in sede venissero da esso richieste.

#### **MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO INTERNO**

ART. 42 - Il presente Regolamento interno può essere modificato dall'Assemblea ordinaria dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo o della maggioranza dei Soci, previa approvazione da parte della maggioranza dei Soci.

Il presente Regolamento interno è stato approvato nell'assemblea generale straordinaria del 27 gennaio 2023.

Il Presidente dell'Assemblea e dell'Associazione

Il Segretario dell'Assemblea